

Polizza Incendio, Furto, R.C., Cyber Risk per le Imprese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

Prodotto: "Cattolica&Impresa - Small Business"



Data di aggiornamento: 30/06/2020 - Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell'Albo delle Società Coop. al n. A100378. Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; città Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.807 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.163,9 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.017,8 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 458 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.866 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.449 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,83 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.cattolica.it/ir

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione è prestata nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e risultanti in polizza.

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alle diverse prestazioni assicurative offerte.

Incendio

La copertura comprende:

- Danni conseguenti a sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- Danni a parti di o cose trasportate da aereomobili;
- Danni materiali e diretti conseguenti a sinistro indennizzabile subiti da macchinari, arredamento, attrezzature, merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre; cose particolari; raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati;

- Rimborso delle spese sostenute per: demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro; risanare o trattare i residui del sinistro; rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di smontaggio e montaggio, merci e macchinari assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati; gli onorari di competenza del perito; la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito; gli oneri che l'Assicurato dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro; l'onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate.

Tabella dei limiti di indennizzo

	Limite indennizzo	
	%	euro
Atti vandalici e dolosi	70	
Eventi atmosferici	70	
• limite per installazioni esterne fisse		10.000
Fenomeno elettrico alle apparecchiature elettriche ed elettroniche		20.000
Gelo		15.000
Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo		50.000
• in banchi frigo		
• in celle		
Onorario periti	3% Indenn.	5.000
Onorario di progettisti e consulenti	3% Indenn.	5.000
Rottura accidentale impianti		25.000
Rottura lastre		5.000 10.000
Sovraccarico neve	30%	1.000.000

Cyber Risk

- L'assicurazione viene prestata nella forma "claims made and reported" e opera esclusivamente per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di polizza o il periodo di osservazione (se applicabile) e denunciate agli assicuratori nel corso del periodo di polizza;
- In relazione ad ogni richiesta di risarcimento per danni coperti dalla presente assicurazione la Compagnia si farà carico delle spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute con il suo previo consenso scritto.

Furto e Rapina

L'assicurazione opera nei seguenti casi:

- Furto e rapina di cose particolari, raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati;
- Furto e rapina delle merci attinenti attività diversa da quella dichiarata in polizza;
- Furto commesso attraverso le luci di serramenti, saracinesche, inferriate purché con rottura dei vetri retrostanti senza l'introduzione dell'autore nei locali assicurati e commesso durante i periodi di chiusura diurna e serale;
- Guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato, agli infissi in occasione di furto o rapina consumato o tentato comprese le spese per sostituire i serramenti;
- Danni al contenuto compresi gli atti vandalici;
- Furto e rapina del contenuto posto in locali ubicati in fabbricati all'interno di un unico recinto aziendale;
- Furto e rapina del contenuto, escluso valori e preziosi, temporaneamente posto in locali di mostre, esposizioni, fiere ubicati nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano;
- Spese sostenute per gli onorari di competenza dei periti;
- Spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di rapina consumata o tentata;
- Danni di furto o rapina dei valori e preziosi posti in cassaforte, a muro o di peso non inferiore a 200 Kg;
- Rimborso relativo alla perdita dei valori trasportati al di fuori dei locali indicati in polizza dal contraente, da un suo dipendente di fiducia o da un familiare addetto all'esercizio.

Tabella dei limiti di indennizzo

	Limite indennizzo	
	%	euro
Valori, preziosi, oggetti pregiati, cose particolari, raccolte, collezioni, il tutto fuori dai mezzi di custodia	20	5.000
Furto attraverso luci e inferriate	10	5.000
Merci attinenti attività diverse	10	5.000
Onorario periti	5	3.000
Spese mediche a seguito di malore/infortunio in occasione della rapina/scippo	5	3.000

Responsabilità Civile

L'assicurazione opera nei seguenti casi:

- Committenza mezzi di trasporto;
- Danni a mezzi sotto carico e scarico;
- Danni alle cose in consegna e custodia;
- Danni da inquinamento accidentale;
- Danni da interruzione o sospensione di attività;
- Errato trattamento dei dati personali;
- Parcheggio veicoli;
- RC personale prestatori di lavoro;
- RC Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività;
- Smercio prodotti;
- Smercio prodotti alimentari.

Tabella dei limiti di risarcimento

	Massimo risarcimento euro	
Committenza mezzi di trasporto	500.000	
Danni a cose in consegna o custodia (esclusi veicoli)	50.000	
Danni da interruzione e sospensione di attività	100.000	
Danni da inquinamento accidentale	100.000	
Errato trattamento dati personali	25.000	
Parcheggio veicoli	Per veicolo	Totale
	25.000	100.000
Mezzi sotto carico e scarico e veicoli in ambito esecuzione lavori (anche presso terzi)	Per veicolo	Totale
	25.000	100.000
Smercio prodotti	300.000	
Danni a capi di vestiario	Per capo	Totale
	500	15.000
Danni arrecati a terzi da subappaltatori (polizza su dipendenti)	300.000	
Danni subiti da subappaltatori (polizza su dipendenti)	300.000	
Danni a veicoli in consegna custodia	Per veicolo	Totale
	25.000	50.000

Danni a veicoli in lavaggio e rifornimento, autorimesse	Per veicolo	Totale
	25.000	50.000
Lavori di installazione, manutenzione, riparazione c/o terzi	100.000	
Postuma autoriparatore	50.000	
Postuma lavori di posa in opera e manutenzione	100.000	

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Furto "Franchigia"	In caso di sinistro, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo che rimarrà quindi a carico del Contraente.
Furto "Impianto di allarme antifurto"	Presenza di impianto di allarme che rispetti le specifiche previste. Se al momento del sinistro l'allarme non risulti conforme a quanto dichiarato o sia guasto, la penale prevede che il 20% del danno subito rimanga a carico dell'Assicurato.

OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Incendio "Rischio locativo"	Danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.
Incendio "Abitazione e arredamento domestico"	Consente di integrare la copertura ai locali di proprietà o in uso all'Assicurato, costituenti porzione di fabbricato, contigua e/o comunicante e/o soprastante i locali nei quali viene esercitata l'attività oppure costituenti fabbricato a sé stante nonché al complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia ed elettrodomestici.
Incendio "Ricorso terzi"	Danni materiali e diretti cagionati a terzi a causa di sinistro indennizzabile.
Incendio "Indennità aggiuntiva"	Maggiorazione dell'indennizzo a titolo di indennità per interruzione, sospensione od intralcio dell'attività.
Incendio "Atti vandalici o dolosi"	Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici ed in occasione di occupazione non militare delle ubicazioni.
Incendio "Eventi atmosferici"	Danni da uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento, tromba d'aria, grandine, pioggia e neve.
Incendio "Fenomeno elettrico"	Danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti tecnici al servizio del fabbricato ed alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e macchine.
Incendio "Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo"	Danni alle merci refrigerate causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e fuoriuscita del liquido frigorifero.
Incendio "Rottura accidentale impianti"	Danni alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua od altri fluidi a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.
Incendio "Rottura lastre"	Spese di riparazione o di sostituzione delle lastre danneggiate o distrutte a causa di rottura accidentale o per fatto di terzi.
Incendio "Sovraccarico neve"	Danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento.
Furto "Arredamento Domestico"	Consente di integrare la copertura estendendo la stessa al complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia ed elettrodomestici.
Responsabilità Civile "Borsisti, corsisti, stagisti, tirocinanti"	Estensione della copertura alla responsabilità per i danni cagionati a terzi da Borsisti, Stagisti e tirocinanti. Copertura per gli infortuni subiti in occasione di lavoro che comportino morte, lesione gravi o gravissime dei suddetti soggetti.
Responsabilità Civile "Danni a capi di vestiario"	Danni conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia.

Responsabilità Civile "Danni arrecati e subiti da subappaltatori"	Estensione della copertura alla responsabilità per i danni cagionati a terzi da subappaltatori che eseguono lavori per conto dell'Assicurato. Copertura per gli infortuni subiti in occasione di lavoro che comportino morte, lesione gravi o gravissime dei suddetti soggetti.
Responsabilità Civile "Danni a veicoli in consegna e custodia"	Estensione della copertura per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di riparatore e/o manutentore di veicoli, detenuti in consegna e/o custodia, per i danni cagionati ai veicoli stessi anche quando siano sollevati o movimentati con mezzi meccanici o posti su carro ponte / ponte sollevatore (purché nell'ambito dell'azienda assicurata).
Responsabilità Civile "Danni a veicoli in lavaggio / in rifornimento / in autorimessa"	Danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia durante lo svolgimento delle attività di lavaggio, rifornimento e/o presso l'autorimessa/parcheggio Assicurato.
Responsabilità Civile "Lavori presso terzi"	Estensione della copertura ai lavori di montaggio, installazione, posa in opera, collaudo, manutenzione e/o riparazione effettuati presso terzi ai danni a cose altrui (derivanti da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute) ed alle cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.
Responsabilità Civile "Postuma autoriparatore"	Danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione, compresi i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici.
Responsabilità Civile "Postuma lavori di posa in opera e manutenzione" (esclusi autoriparatori)	Danni cagionati a terzi, compreso il committente, dagli impianti o cose installati, mantenuti o riparati dall'Assicurato.
Responsabilità Civile "Franchigia RCO espressa in cifra fissa"	L'assicurazione si intenderà operante senza tener conto della percentuale di invalidità permanente accertata. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo concordato e che sarà indicato nella scheda di polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si evidenziano le seguenti esclusioni di copertura.</p> <p><u>Incendio</u> Sono esclusi dall'assicurazione i danni a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Macchinari, arredamento, attrezzature, merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre nei fabbricati posti fuori dai confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano e fuori dall'U.E.; - Fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento in uso all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati; - <u>Eventi atmosferici</u>: danni subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne; merci, macchinari, attrezzature ed arredamento non fissi per uso e destinazione se posti all'aperto; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; pannelli solari termici o fotovoltaici, lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica e insegne per effetto della grandine; - <u>Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo</u>: merci caricate su mezzi di trasporto; - <u>Garanzia rottura accidentale di impianti</u>: merce posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento (salvo per quella che non può essere ubicata diversamente); - <u>Garanzia sovraccarico neve</u>: fabbricati e macchinari (quali ad esempio serbatoi e silos posti all'esterno per destinazione ed uso) se non conformi alle norme di legge e alle eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione od installazione o del più recente rifacimento; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro contenuto; a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, strutture in legno o plastica ed al loro contenuto.
-----------------------	---

Furto e Rapina

Sono esclusi dalla copertura:

- Danni da furto se il fabbricato non presenta i mezzi di chiusura previsti dalle condizioni di polizza;
- Danni da furto se l'autore non si è introdotto nei locali contenenti i beni assicurati;
- Valori e preziosi non riposti in cassetti, mobili, registratori di cassa chiusi a chiave;
- Le spese per i medicinali;
- Beni contenuti in fabbricati e locali adibiti all'attività che non rispettino le caratteristiche costruttive e le caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate in polizza;
- Garanzia Portavalori: non è assicurabile un tragitto diverso dall'esercizio stesso a: domicilio dell'assicurato; banche; fornitori; clienti e che non sia entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Responsabilità Civile Generale

L'assicurazione non opera per i danni:

- Conseguenti ad attività svolta non direttamente dall'Assicurato o dagli addetti dell'Assicurato;
- Conseguenti alle attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, manutenzione e riparazione presso terzi.

L'assicurazione non opera quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le Società che risultino controllanti, controllate o collegate anche al Contraente, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Garanzia Committenza mezzi di trasporto: sono esclusi i danni cagionati a terzi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 35q e natanti che siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. o a lui locati.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisano le seguenti limitazioni di copertura.

Agli indennizzi sono applicati gli ulteriori limiti (franchigie e scoperti) concordati con il contraente e risultanti nella scheda di polizza.

Incendio

La garanzia non opera nei seguenti casi:

- Danni provocati da sviluppo di fumi, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi che abbiano colpito beni posti oltre 20 metri dalle cose assicurate;
- Danni conseguenti fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso da impianti collegati mediante condutture non adeguate a canne fumarie non appropriate;
- Rottura delle grondaie e dei pluviali derivante da gelo;
- Danni causati da sovraccarico neve, terremoto e alluvione, allagamento a macchinari, arredamento, attrezzature, merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre nei fabbricati;
- Le spese per smaltire, sgomberare e trasportare i residuati;
- Danni verificatisi in occasione di requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- Qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- Garanzia ricorso terzi: l'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo; conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua e del suolo. Non sono considerati terzi: il coniuge genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, gli amministratori, le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela precedentemente indicati; le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori, i legali rappresentanti delle Società medesime e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela precedentemente indicati;
- Garanzia atti vandalici e dolosi: l'assicurazione esclude gli atti di terrorismo e di sabotaggio; inoltre la società non risponde dei danni di furto, rapina, estorsione e saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici; di interruzione di processi di lavoro, mancata od anormale produzione di energia, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, difetti od omissioni di controlli o manovre; di imbrattamento dei muri esterni del fabbricato; di confisca, sequestro, requisizioni degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto; di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;

- **Garanzia eventi atmosferici:** sono esclusi i danni verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve; smottamento, cedimento o franamento del terreno; infiltrazione, umidità, stillicidio anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- **Garanzia fenomeno elettrico:** la Società non indennizza i danni verificatisi in conseguenza di prove o di collaudi, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione; per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato; dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza; a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate;
- **Garanzia merci in refrigerazione senza sistemi di controllo:** sono esclusi i danni conseguenti a eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore; causati da mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice;
- **Garanzia rottura lastre:** sono esclusi i danni derivanti da vizio di costruzione; difettosa installazione; mancanza di manutenzione; operazioni di rimozione o di trasloco delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici; scheggiature e rigature;
- **Garanzia sovraccarico neve:** sono esclusi i danni causati da valanghe e slavine; subiti da tettoie, grondaie, pluviali, vetrate e lucernari, salvo che siano stati originati dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Tabella di franchigie / scoperti

	Franchigia		Scoperto			
	euro	%	minimo euro		massimo euro	
Atti vandalici e dolosi		10		500		50.000
			B	1.000	B	50.000
Eventi atmosferici • limite per installazioni esterne fisse		10		500		25.000
			B	1.000	B	25.000
Fenomeno elettrico alle apparecchiature elettriche ed elettroniche		10		250		
			B	500		
Gelo	500					
Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo • in banchi frigo		10	B	250		
			*	1.500		
			**	5.000		
• in celle		10	B	500		
			*	1.500		
			**	5.000		
Rottura accidentale impianti		10		250		
			B	500		
Rottura lastre		10	B	250		
Sovraccarico neve		10	B	2.500	B	50.000
				5.000		75.000

Cyber Risk

La garanzia non opera nei seguenti casi:

- Danni derivanti o risultanti da policies, prassi, atti o omissioni, o qualsivoglia rifiuto effettivo o presunto di assumere una persona o qualsivoglia condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se tale richiesta di risarcimento viene presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, ovvero dal coniuge o dal convivente di tale soggetto;
- Danni derivanti o risultanti da richieste di risarcimento presentate dal contraente, da una sua società controllata, da altro soggetto nella propria qualità di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata;
- Danni derivanti o risultanti da distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'assicurato o per conto di quest'ultimo;
- Danni derivanti o risultanti da violazione effettiva o presunta della normativa Italiana in materia di intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate; violazione effettiva o presunta della legislazione Italiana in materia di Lavoro e Impiego ovvero di altra normativa a tutela dei lavoratori ecc; ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza;
- Danni derivanti o risultanti da qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa fraudolenta o dannosa, da qualsivoglia volontaria violazione della sicurezza informatica, volontaria violazione di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge se commessa dall'assicurato o da altri se l'assicurato abbia colluso o preso parte a tale condotta o attività;
- Danno derivante o risultante da violazione del copyright derivante o relativo ad un codice software o a prodotti software oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata; utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, se tale utilizzo o appropriazione indebita vengono operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale; divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative ad una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società' siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società controllata dall'Assicurato;
- Danni derivanti o risultanti da una richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione;
- Danni derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente causati da, dovuti a o in conseguenza di atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, rivoluzione;
- Danni, sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, derivanti o risultanti da, o in qualche modo coinvolgenti: ogni azione adottata da una parte in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; e ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda ad una parte di adottare un'azione in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; gli assicuratori non avranno alcun dovere o obbligo di manlevare gli assicurati in relazione a richieste di risarcimento o provvedimenti amministrativi o normativi, requisitorie, direttive, mandati o decreti che derivino o risultino da o in conseguenza di, o in qualsiasi modo coinvolgano, interamente o in parte, la formazione, la crescita, la presenza, il rilascio o la dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.

Ulteriori limiti di copertura

- Relativamente alla garanzia Responsabilità per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy e per la garanzia Spese e Costi per Privacy e Notification e per la garanzia Difesa in Giudizio ogni richiesta di risarcimento o perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in: trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche; pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet; pubblicità da o per conto dell'Assicurato;
- Relativamente alla garanzia Responsabilità per l'Attività Multimediale e Pubblicitaria, ogni richiesta di risarcimento o perdita derivanti o risultanti da ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi; derivanti o risultanti da costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media,

compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media; presentata da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che licenzino a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti; derivanti o risultanti da reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate; derivanti o risultanti da reale o presunta scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o presunti; in connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venturer attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venturer attuale o partner;

- Relativamente alle garanzie Mancata Protezione dei Dati e Copertura dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica si escludono i danni derivanti o risultanti da qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale; derivanti o risultanti da: qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni; incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico; qualsiasi guasto satellitare; derivanti o risultanti da pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica.

Furto e Rapina

- Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio; di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura; commessi o agevolati con dolo da persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato, gli Amministratori o i Soci a responsabilità illimitata od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere, salvo le eccezioni previste dalle condizioni di polizza; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; da persone legate a quelle indicate alla lettera precedentemente indicate da vincoli di parentela od affinità, se coabitanti; causati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- Garanzia Portavalori, sono escluse dalla copertura le persone di età inferiore ai 18 anni o superiore a 70 anni.

Tabella di franchigie / scoperti

	Franchigia euro	Scoperto		
		%	minimo euro	massimo euro
Franchigia	10% della somma assicurata		1.000	5.000
Valori, preziosi, oggetti pregiati, cose particolari, raccolte, collezioni, il tutto fuori dai mezzi di custodia		10	300	
Furto attraverso luci e inferiate		10	300	
Furto con mezzi di chiusura non conformi		30	1.000	

Responsabilità Civile Generale

- Sono esclusi i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- Sono esclusi i danni causati da o dovuti a: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio; incidenti dovuti a ordigni di guerra; difetto originario delle cose vendute, consegnate o somministrate; emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; errata consegna; impianti od installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs"); impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni; interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi; inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dalle condizioni di polizza; operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera se non avvenuti e manifestatisi durante l'esecuzione dei lavori; opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del

- compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e/o aperta al pubblico; perdita dati software conseguenti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni da interruzione d'attività; proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata; proprietà e/o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore; proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione; responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge; rischi aeronautici in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili; subappaltatori per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato; terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; trapianti di organi umani e/o impiego di sostanze biologiche di origine umana;
- Sono esclusi i danni alle cose di terzi: derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; trovantis in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi; alle cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi; di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile; derivanti da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
 - Sono esclusi i danni cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei o subacquei; cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;
 - Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
 - Che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata;
 - La Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi;
 - Garanzia Danni a mezzi sotto carico e scarico, si intendono esclusi i danni subiti dalle cose che si trovano sui mezzi di trasporto, siano essi soggetti o meno ad operazioni di carico o scarico; da mancato uso o disponibilità;
 - Garanzia Danni alle cose in consegna e custodia, si intendono esclusi i danni subiti da veicoli in genere e da natanti; da Incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancata uso o disponibilità; alle cose che costituiscono strumenti di lavoro, compresi immobili e/o cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria o comodato d'uso anche gratuito; a tessuti e capi di vestiario, in consegna o custodia per lavorazioni e/o puliture di qualsiasi genere; a valori, preziosi;
 - Garanzia Parcheggio veicoli, si intendono esclusi i danni: da Incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancata uso o disponibilità; cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi; conseguenti ad errata o carente segnalazione stradale;
 - Garanzia RC Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, si intendono esclusi i danni da spargimento di acqua o rigurgito di fognature non conseguenti a rottura accidentale degli impianti o condutture degli impianti posti al servizio del fabbricato;
 - Garanzia Smercio prodotti e Smercio prodotti Alimentari, si intendono esclusi: relativi alla distribuzione di carburante; da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano; conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità; subiti dai prodotti stessi, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
 - Garanzia Smercio prodotti alimentari, si intendono esclusi i danni: conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità; subiti dai prodotti stessi, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
 - Garanzia RCO, la garanzia non comprende i danni derivanti: dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni; dalla detenzione od impiego di esplosivi e di armi da fuoco; da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di asbesto e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto od in parte di asbesto; da qualsiasi attività relativa ad impianti od installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché dai cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs"); da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; da umidità, stitlicidio ed, in genere, insalubrità dei locali; da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; cagionati: da teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili; da TSE, alcool, tabacco; da campi elettromagnetici; relativi ai casi di encefalite spongiforme o sindromi affini; consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
 - Garanzia Danni a capi di vestiario, si intendono esclusi i danni per indisponibilità dei beni o dal loro mancato utilizzo;
 - Garanzia Danni a veicoli in consegna e custodia, sono esclusi i danni resi necessari dall'esecuzione dei lavori; alle parti direttamente oggetto della riparazione ed alle cose che si trovino sui veicoli stessi; da fermo tecnico; da circolazione; verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la riconsegna a terzi;

- Garanzia Danni a veicoli in lavaggio / in rifornimento / in autorimessa, si intendono esclusi i danni: resi necessari dall'esecuzione dei lavori; alle cose che si trovino sui veicoli stessi; da mancato uso; da circolazione;
- Garanzia Lavori presso terzi, si intendono esclusi i danni agli oggetti d'arte che, per volume e peso, possono essere spostati senza particolare difficoltà;
- Garanzia Postuma autoriparatore, non comprende i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo; derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati, fatta eccezione per i raccordi e le minuterie fabbricati e/o adattati dall'Assicurato; da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio ed antifurto;
- Garanzia Postuma lavori di posa in opera e manutenzione (esclusi autoriparatori), l'assicurazione non comprende: le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato anteriormente alla data di effetto del presente contratto; i danni cagionati da impianti, attrezzature o cose in genere, installati, riparati o sottoposti a manutenzione prima dell'entrata in vigore del presente contratto salvo quanto previsto dalle condizioni di polizza; i danni agli impianti, attrezzature o cose - compresi i veicoli - installati, riparati o sottoposti a manutenzione; i danni da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso, secondo destinazione, degli impianti o delle cose installati; i danni da mancato o intempestivo intervento di manutenzione; le spese di sostituzione e di riparazione, nonché quelle da chiunque sostenute in via stragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, che non siano state preventivamente autorizzate dalla Società. Rimangono inoltre escluse: le operazioni eseguite dall'Assicurato in qualità di autoriparatore di cui alla Legge n° 122 del 5 febbraio 1992 e s.m.i.; le attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili.

Tabella di franchigie / scoperti

	Franchigia		Scoperto	
	euro	%	minimo euro	massimo euro
Franchigia/minimo per ogni sinistro che comporti danni a cose	A	250		
	B	500		
Committenza mezzi di trasporto			10	500
Danni a cose in consegna o custodia (esclusi veicoli)			10	500
Danni da interruzione e sospensione di attività			10	1.000
Danni da inquinamento accidentale			10	1.000
Errato trattamento dati personali			10	500
Parcheggio veicoli	250 per veicolo			
Mezzi sotto carico e scarico e veicoli in ambito esecuzione lavori (anche presso terzi)	250 per veicolo			
Smercio prodotti			10	A 250
				B 500
Danni a capi di vestiario			10	A 250
				B 700
Danni arrecati a terzi da subappaltatori (polizza su dipendenti)			10	500
Danni subiti da subappaltatori (polizza su dipendenti)			10	1.500
Danni a veicoli in consegna custodia			10	A 250
				B 500
Danni a veicoli in lavaggio e rifornimento, autorimesse			10	A 250
				B 500
Lavori di installazione, manutenzione, riparazione c/o terzi			10	A 500
				B 1.000

Postuma autoriparatore		10	A	500
			B	1.000
Postuma lavori in posa in opera e manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Termine per lavori rientranti in DM 37/2008 • Termine per lavori non rientranti in DM 37/2008 	10	A	500
			B	1.000
Franchigia RCO espressa in cifra fissa	1.000	2.500		



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro

Incendio e Furto

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- Darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza od alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
- Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione;
- Nel caso di distruzione di titoli di credito, denunciare l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, alle procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

Cyber risk

- Se nei confronti dell'Assicurato viene presentata una richiesta di risarcimento, l'Assicurato dovrà inviare, entro 7 giorni da detta richiesta, alla Società comunicazione scritta di tale richiesta di risarcimento a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata unitamente ad ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto. In nessun caso tale notifica alla Società potrà pervenire successivamente al termine del periodo di polizza, ovvero oltre il trentesimo (30) giorno successivo alla data di scadenza del periodo di polizza in caso di richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante gli ultimi trenta (30) giorni del periodo di polizza;
- In relazione alla garanzia Spese e Costi per Privacy Notification. per un obbligo legale di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione a causa di un evento (o il ragionevole sospetto del verificarsi di un evento) descritto nella garanzia Responsabilità per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy per i primi due punti descritti in polizza, tale evento o il ragionevole sospetto del verificarsi di un evento deve essere comunicato per iscritto alla Società non appena possibile, durante il periodo di polizza successivamente alla scoperta dell'evento da parte dell'Assicurato;
- Se durante il periodo di polizza l'Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento, dovrà essere fornita comunicazione scritta alla Società, a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata, contenente: i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una richiesta di risarcimento; lesione o danno che potrebbero derivare o siano derivate dalla circostanza; i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della violazione della sicurezza. Ogni successiva richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell'Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta verrà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione scritta presentata conformemente ai summenzionati requisiti sia stata trasmessa per la prima volta alla Società;
- Una richiesta di risarcimento o un obbligo legale precedentemente esposti si considererà comunicato alla Società al ricevimento da parte di essa della comunicazione scritta inviata a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata avente ad oggetto la richiesta di risarcimento o l'obbligo legale, o un atto, un errore, o un'omissione, dai quali si potrebbe ragionevolmente prevedere possa derivare una richiesta di risarcimento se fornita in conformità a quanto precedentemente esposto;

Cosa fare in caso di sinistro

- Con riferimento alla garanzia Mancata Protezione dei Dati, l'Assicurato deve inoltrare la comunicazione scritta a mezzo fax o raccomandata alla Società subito dopo la scoperta dell'alterazione, manomissione distruzione, cancellazione, danneggiamento o impossibilità di accesso al database così come previsto dalla presente polizza; a condizione che tutte le perdite da mancata protezione dei dati coperte in polizza siano scoperte e segnalate alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del periodo di polizza;
- Con riferimento alla garanzia Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica, l'Assicurato deve inoltrare alla Società appena ne abbia avuto conoscenza a mezzo fax o raccomandata, la comunicazione scritta dell'interruzione o sospensione dei sistemi Informatici, così come previsto dalla presente polizza. Tale comunicazione deve essere fornita durante il periodo di polizza o non oltre dieci (10) giorni dopo la fine del periodo di polizza; tuttavia, tutte le perdite da Interruzione dell'Attività coperte ai fini della presente assicurazione devono essere segnalate alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del periodo di polizza.

Responsabilità Civile Verso Terzi

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- Presentare denuncia di sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza;
- Informare la Società circa le azioni civili o penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque transazione o rinascimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società;
- R.C.O. - denunciare entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza i sinistri mortali, quelli con notizia di inchiesta degli enti od autorità competenti, quelli con richiesta di risarcimento. L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Assistenza diretta/in convenzione

Incendio

E' prevista la possibilità, in caso di sinistri il cui importo sia prevedibilmente superiore ad € 3.000 IVA esclusa, di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post sinistro e di incaricare la società affiliata PER S.p.A. (Via Giuseppe di Vittorio 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)) al fine di svolgere tutte le attività di:

- Limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:
 - Incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, bagnamento;
 - Eventi atmosferici;
 - Allagamento;
 - Deterioramento delle merci in refrigerazione;
- Riparazione di fabbricati, impianti tecnici a servizio del fabbricato, e contenuto danneggiati dal sinistro, anche provvisoria se necessaria per contenere l'entità del danno, la bonifica delle cose assicurate e degli ambienti aziendali;
- Salvataggio di merci in refrigerazione.

Gestione da parte di altre imprese:

Non sono presenti altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.

Prescrizione:

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Obblighi dell'impresa	<u>Incendio e Furto</u> Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che è possibile richiedere il frazionamento del premio con rateazione semestrale ed aumento del premio del 2%. Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	Recesso in caso di sinistro: la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione del contratto, la parte di premio imponibile versata e non goduta.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Oltre quanto già indicato nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale), si precisa che: <ul style="list-style-type: none"> - La polizza può essere emessa con o senza tacito rinnovo, nel caso in cui sia emessa con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno; - Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dal codice civile, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima della: scadenza naturale del contratto (30 giorni per la sezione Cyber Risk), se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo); scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli Artigiani ed alle piccole imprese industriali.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	24,0 %
----------------	--------

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;"><i>Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa</i> <i>Servizio Reclami di Gruppo</i> <i>Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)</i> <i>Fax: 045/8372354</i> <i>Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it</i></p> <p>indicando i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. <p>La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.</p>
----------------------------------	---

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it . <i>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto è previsto il ricorso all'Arbitrato. <u>Incendio e Furto:</u> L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) Direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle due parti: b) Fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. <u>Cyber Risk:</u> Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato (il "perito") incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro. Se i periti non riescono ad accordarsi su un arbitro, l'Assicurato o la Società possono chiedere al giudice del Tribunale competente di effettuare tale nomina. Ogni perito individua l'importo della perdita o le spese ragionevoli da sottoporre all'esame dell'arbitro; l'accordo raggiunto tra l'arbitro e almeno uno dei periti in ordine all'ammontare della perdita sarà considerato vincolante per tutti gli Assicurati e la Società. L'Assicurato e la Società divideranno equamente i costi dell'arbitro e tutti gli altri costi diversi dal costo dei periti. Questa disposizione disciplina soltanto la stima dell'ammontare di una perdita, e non disciplina la determinazione della copertura o meno di tale perdita ai sensi della polizza. La Società manterrà e non rinuncerà al proprio diritto di negare la copertura o imporre obblighi diversi previsti dalla presente polizza. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONDE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.